

CCCXLVI.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEI VICEPRESIDENTI D'ONOFRIO E RAPELLI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	<b>PAG.</b>
<b>Congedi</b> . . . . .	21610	
<b>Disegni di legge:</b>		
(Presentazione) . . . . .	21628	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	21610	
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Giappone concluso a Tokio il 31 luglio 1954 con annesso scambio di Note. (1676)	21611	
PRESIDENTE . . . . .	21611	
CAPPI, <i>Relatore</i> . . . . .	21611	
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	21611	
<b>Proposte di legge:</b>		
(Annunzio) . . . . .	21610	
(Ritiro) . . . . .	21610	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	21610	
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	21610	
VIOLA . . . . .	21610	
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	21611	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		
LUZZATTO ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica. (170);		
		CAPALOZZA ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare. (186);
		ARIOSTO: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace. (187)
		PRESIDENTE . . . . . 21611, 21625, 21628, 21629, 21630
		FORMICHELLA . . . . . 21612, 21621, 21633
		FUMAGALLI . . . . . 21614, 21621
		CAPALOZZA . . . . . 21616, 21632
		MARTUSCELLI . . . . . 21617
		AMADEI . . . . . 21618
		LOPARDI . . . . . 21618, 21633
		BERLINGUER, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . . 21619, 21634
		DEGLI OCCHI . . . . . 21621
		VILLELLI . . . . . 21622
		RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . . 21622
		MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 21624, 21628, 21629, 21630, 21631
		CAVALLARI VINCENZO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . . 21629, 21630, 21631, 21633
		GIANQUINTO . . . . . 21631, 21632
		CUTTITTA . . . . . 21634
		<b>Votazioni segrete</b> . . . . . 21626, 21634

La seduta comincia alle 10.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Pella e Sanzo.

*(I congedi sono concessi).*

**Trasmissione dal Senato  
di disegni e di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i seguenti provvedimenti:

ZANIBELLI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 » (*Già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato da quella X Commissione*) (1292-B);

« Modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (1843);

« Emissione di monete metalliche da lire 20 » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (1844);

Senatori SCHIAVI e SPAGNOLLI: « Proroga sino al 30 giugno 1958, per gli Istituti autonomi per le case popolari, del termine di cui all'articolo unico della legge 1° luglio 1952, n. 864, in relazione alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (1845);

« Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (1846).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione permanente che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede; gli altri alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata dal deputato Bersani la proposta di legge:

« Estensione delle provvidenze della piccola proprietà contadina alle partecipanze agrarie emiliane » (1847).

Sarà stampata e distribuita. Poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

**Ritiro di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Scalia ha dichiarato di ritirare la proposta di legge: « Sospensione del collocamento a riposo degli ufficiali dei vigili del fuoco di terza e quarta classe » (1378).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

**Svolgimento di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Viola:

« Assunzione a carico dello Stato di parte della spesa occorrente per l'erezione in Roma di un monumento in onore di Guglielmo Oberdan, di Cesare Battisti, di Fabio Filzi, di Damiano Chiesa e di Francesco Rismondo ». (1224).

L'onorevole Viola ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

VIOLA. Debbo far anzitutto osservare alla Camera che nella trascrizione della proposta di legge che mi accingo a svolgere è stato ommesso il nome glorioso del martire Nazario Sauro. Pertanto la proposta di legge riguarda i cinque martiri, i cui nomi sono contenuti nella proposta di legge stessa, ed il martire Nazario Sauro.

Questa proposta di legge ha lo specifico significato di far concorrere lo Stato nelle spese per la erezione nella capitale d'Italia di un monumento dedicato alla gloria e alla esaltazione dei sei maggiori martiri dell'unità d'Italia: Guglielmo Oberdan, Cesare Battisti, Fabio Filzi, Damiano Chiesa, Nazario Sauro e Francesco Rismondo. È veramente da deplorare che un degno monumento, dedicato a ciascuno o a tutti insieme questi martiri, non sia ancora sorto nella capitale d'Italia, dove si trovano, qua e là, soltanto dei piccoli busti degli eroi e dei martiri cui mi riferisco.

La mancanza di questo degno monumento è stata rilevata dall'Associazione nazionale combattenti e reduci, che ho l'onore di presiedere, la quale ha indetto allo scopo una pubblica sottoscrizione; questa però, limitata nell'ambito dell'Associazione stessa e degli associati, con l'offerta di contributi di 50 lire o di 100 lire, ha messo l'associazione nella condizione di disporre attualmente di poco più di 5 milioni di lire.

Secondo noi, la sottoscrizione avrebbe dovuto rivestire un più ampio carattere nazio-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

nale, ma la realtà è che, per insufficienza di una adeguata propaganda o per altre ragioni, altri enti ed associazioni non hanno raccolto l'appello dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

I primi a raccogliere l'appello sono stati il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'epoca, sottoscrivendo ciascuno 100 mila lire; ma il loro esempio non è stato purtroppo seguito da altre personalità. Ond'è, onorevoli colleghi, che l'associazione si trova oggi nell'impossibilità di condurre a termine questa nobilissima iniziativa se non intervengono lo Stato e se non interviene la buona volontà degli onorevoli colleghi.

Credo che non vi sia bisogno di aggiungere altro perché è chiara l'importanza dell'iniziativa, soprattutto in questo particolare momento, in cui molto spesso si dimenticano i valori morali e in cui sta perfino disperdendosi il significato che ebbe il sacrificio degli eroi e dei martiri ai quali dovrebbe essere dedicato il monumento.

Confido, pertanto, che la Camera vorrà prendere in considerazione la proposta di legge, per la quale chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Viola.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e il Giappone concluso a Tokio il 31 luglio 1954 con annesso scambio di Note. (1676).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e il Giappone concluso a Tokio il 31 luglio 1954 con annesso scambio di note.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CAPPI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale italo-giapponese concluso a Tokio il 31 luglio 1954, con annesso scambio di Note in data 31 luglio 1954, fra il Ministro degli affari esteri del Giappone e l'Ambasciatore italiano a Tokio.

(È approvato).

**ART. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace. (170, 186 e 187).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 14 ottobre fu approvato il primo comma dell'articolo 1 nel testo del Governo, fatto proprio dalla Commissione:

« L'articolo 7 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 7. (*Militari in congedo non considerati in servizio alle armi*). — Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica: ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Passiamo alla restante parte dell'articolo 1.

« 1°) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento), 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata), 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi), 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato), 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio), 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio), 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio), 89-*bis* (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio), 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'articolo 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuno dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-*bis*.

Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo codice.

2°) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d'infermità), nell'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'articolo 238 (reati commessi a causa di servizio prestato), nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo codice.

3°) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565; degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1465.

Restano in vigore le abrogazioni e le modificazioni disposte col decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e con la legge 11 novembre 1947, n. 1317 ».

Saranno svolti prima gli emendamenti aggiuntivi, poi quelli soppressivi.

Gli onorevoli Formichella, Vilelli e Madia propongono, al n. 1°), dopo le parole: « 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata) », di aggiungere le parole: « 82 (vilipendio alla nazione italiana); 83 (vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro

emblema dello Stato) »; al n. 1°), dopo le parole: « 89-*bis* (... a scopo di spionaggio) », di aggiungere le parole: « 93 (procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato) »; e al n. 2°), dopo le parole: « nell'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari) », di aggiungere le parole: « nell'articolo 213 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) ».

L'onorevole Formichella ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

FORMICHELLA. Il Governo, nel presentare gli emendamenti soppressivi al codice penale militare di pace, vi ha compreso gli articoli 82 e 83, che per noi hanno somma importanza.

L'articolo 82 contempla il caso di vilipendio alla nazione italiana, reato previsto anche dal codice penale comune (articolo 291), ma che indubbiamente riveste maggiore gravità quando è commesso da militari in servizio o in congedo. La violazione dell'articolo 82 è una forma di attività antinazionale, in quanto il concetto di nazione e un concetto etnico-sociale di più spiccata coesione politica. Vilipendere la nazione significa offendere la popolazione italiana nei suoi attributi più gloriosi: la comunità di razza, di religione, di lingua e di storia. La natura del dovere violato ha per i militari più significativa importanza in quanto esso si richiama ai doveri di fedeltà e di difesa della nazione.

Che dire, poi, del vilipendio alla bandiera nazionale?

Con il primo si offende più che altro una idea, con il secondo un simbolo. Ambedue riflettono da vicino i nostri sentimenti.

La bandiera è il simbolo della sovranità, della personalità dello Stato. Chi la offende, offende, dunque, la patria nelle sue più alte manifestazioni: nei suoi ricordi, nella sua tradizione, nelle sue glorie, nel sangue dei suoi martiri. Per il militare deve avere un valore anche maggiore, perché la bandiera per lui non è soltanto il simbolo della patria, ma è inoltre il simbolo « dell'onore militare », sul quale il soldato ha consacrato il proprio giuramento, e al quale egli deve (come afferma il regolamento di disciplina, nn. 61 e 62) « i maggiori segni di onoranza, come a pubblica manifestazione di ossequio e di venerazione per l'idea ch'essa rappresenta ».

Quindi noi riteniamo — senza fare della retorica sull'argomento, che, del resto, vi si presterebbe assai bene — facendo appello al nostro sentimento di rispetto assoluto per questi cari ed inestimabili simboli, che l'ar-

ticolo 83, che si riferisce al vilipendio alla bandiera, così come l'articolo 82, che riguarda il vilipendio alla nazione italiana, debbano rimanere sempre soggetti alla giurisdizione penale militare.

Passo adesso a illustrare il secondo emendamento.

Il Governo impensatamente ha chiesto la soppressione anche dell'articolo 93 del codice penale militare di pace ed il rinvio alla competenza della autorità comune.

È questo un articolo di un'importanza estrema, perché si tratta — come risulta dalla dizione dell'articolo stesso — di « procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato », quando i fatti sono commessi a scopo di spionaggio, ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del codice penale militare di pace.

Noi abbiamo stabilito il principio che tutti i reati che hanno « il fine di spionaggio » debbano rimanere di competenza dell'autorità militare. È strano che a questo principio si voglia fare un'eccezione sottraendo proprio l'articolo 93 alla competenza militare. Questo articolo rappresenta il comune denominatore dei precedenti articoli del capo II (dall'articolo 86 all'articolo 92) perché sostituisce, rispetto a tutte le ipotesi cui gli articoli precedenti si riferiscono, la previsione che oggetto del reato siano notizie « riservate », anziché « segrete ». Esso, quindi, abbraccia anche le ipotesi della rivelazione a scopo di spionaggio, dell'accordo per commettere spionaggio e del procacciamento di notizie a scopo di spionaggio.

Quali sono le notizie a carattere riservato, che hanno sempre una notevole importanza ai fini della difesa dello Stato? Noi possiamo rilevarlo dalla legge 28 settembre 1934, n. 1728, la quale contiene l'elencazione delle principali notizie di interesse militare, delle quali è vietata la divulgazione.

Quale criterio ha potuto, perciò, determinare l'emendamento, che tende a sottrarre alla legge penale militare e alla giurisdizione militare i militari in congedo, che così intensamente (anche dal punto di vista morale) hanno tradito i loro doveri di fedeltà? Mistero!

È in base a questo articolo che si sono di recente svolti processi in Italia, conclusi con l'affermazione della responsabilità dei prevenuti e con la condanna fino a 12-15 anni di reclusione. Sono stati i processi celebrati presso i tribunali militari di Torino e di Bari. Nel corso di tali processi è emerso il fine deciso, affermato dagli imputati di essersi

voluti servire di quelle notizie militari a scopo esclusivo di spionaggio. Desidero a questo riguardo leggere alla Camera l'affermazione di un condannato, un tal Ferrero, il quale affermò per altro, egli stesso, di essere iscritto al partito comunista.

Durante l'interrogatorio in dibattimento che, come sapete, fu a porte chiuse, per la riservatezza appunto della materia che veniva discussa, il Ferrero pronunciò queste parole, le quali debbono essere veramente un monito e una sveglia nei confronti del Governo, che proponendo l'emendamento non si è reso conto della gravità e serietà della situazione: « La nostra opera, ossia i nostri metodi, sarebbero perfezionati in caso di guerra e in tal caso sarebbero utili anche le notizie che noi fornivamo e che costituiscono come un mosaico », ecc.

E voi volete depennare questi articoli? È il miglior regalo che fate a quel partito che muove e stende una rete spionistica tale, da investire tutto il corpo della nazione.

E passo ad una rapida illustrazione dell'ultimo emendamento.

Articolo 213 del codice penale militare di pace (istigazione dei militari a disobbedire alle leggi): mentre la competenza militare è rimasta per la istigazione dei militari a commettere reati, è stata esclusa per la istigazione dei militari a disobbedire alle leggi (alle leggi, evidentemente, del proprio Stato): reato anche questo di indole particolarmente militare.

Quali siano le violazioni che possono essere commesse da questo reato, lo stesso articolo 213 lo dice. Esso richiama la norma dell'articolo 266 del codice penale comune, del seguente tenore: « Chiunque istiga militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, ecc. ». Il reato contemplato nell'articolo 213 non è però limitato ai fatti previsti dal corrispondente reato comune. Il militare per tale sua qualità, oltre al dovere comune a tutti i cittadini di rispettare le leggi, ha quello particolare di concorrere alla tutela della milizia e di assicurarne la efficienza. Ecco perché si è esteso il reato anche ai fatti di istigazione commessa verso gli iscritti di leva.

La gravità del fatto previsto, che acquista un'obiettività giuridica particolare d'indole prevalentemente militare, e la considerazione che questo ha per soggetto passivo

anche il militare in congedo, rende assurda la eliminazione proposta dal Governo.

La previsione del militare in congedo come soggetto passivo non è un'esclusività del legislatore fascista, come potrebbe sembrare ai soliti « ruminanti », perché essa già era implicitamente compresa nella dizione della legge 19 luglio 1894, n. 315, dalla quale le norme vigenti in materia sono derivate.

In base a questo articolo, che, naturalmente, preoccupa i sinistri, si sono avuti tutti i processi che hanno destato clamore non già nella opinione pubblica, che pensa a ben altro, ma in coloro che figuravano soggetti attivi di questi reati e protagonisti di questi processi. Meglio di noi la elencazione di simili delitti potrebbe farla l'onorevole Pacciardi, che quand'era ministro della difesa la sapeva lunga in materia.

In ogni modo, per rinfrescare la memoria, i processi celebrati ebbero per oggetto questi fatti: dichiarare di non combattere a nessun costo contro i paesi comunisti; respingere le cartoline precetto o gli avvisi di mobilitazione; istigare a disobbedienza collettiva. E per soggetti ebbero gli appartenenti alla fazione socialcomunista, che oggi si spella le mani per il regalo del Governo, consistente nell'abolizione dell'articolo 213 del codice militare.

È un fenomeno di edificante cecità, contro cui protestiamo con tutte le forze. Con simili sistemi non si combattono il comunismo e le sue mire delittuose: lo si agevola e gli si spiana la strada.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Fumagalli e Breganze propongono al numero 1<sup>o</sup>, dopo le parole: « 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata) », di aggiungere le parole: « 83 (vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato) ».

L'onorevole Fumagalli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**FUMAGALLI.** Non nascondo di aver provato nel mio spirito un certo contrasto fra il militare ed il giurista, arrivando a determinazioni in cui il militare non ha reso le armi alla toga.

La bandiera è per il cittadino il simbolo sacro (sacro anche perché viene benedetto dalla chiesa) della patria e della sua unità.

Ma per il militare la bandiera ha, oltre a ciò, un suo significato, pregio e valore tutto particolare. Per il militare la bandiera è anzitutto simbolo di coesione. Il suo stesso nome di bandiera deriva dal vocabolo tedesco *band*, e cioè la banda, quella striscia di panno di un dato colore che contraddistingueva la

divisa dei militi di un dato reparto, ed il cui colore compariva anche sul loro vessillo, al fine che sotto quel segno si sentissero uniti in stretta compagine e potessero riconoscersi fra loro nel fervore del combattimento.

Nella guerra moderna la bandiera ha perduto in parte l'antica funzione che aveva quando la battaglia era un urto di masse inquadrato, e sventolava nel cuor della mischia, nei punti cruciali dell'attacco o della resistenza, formando intorno a sé una cintura di petti generosi, e si moveva come in un carroccio formato di umane vive creature. Forse per ritrovare un ultimo esempio di simili cimenti bisogna risalire a quarant'anni fa, quando al Sasso di Stria la brigata « Basilicata » (91<sup>o</sup> e 92<sup>o</sup> fanteria) andò all'attacco con formazioni inquadrato e la bandiera spiegata. Ma, se tutto ciò può sembrare anacronistico, insopprimibile rimane il bisogno del militare di avere un segno, un colore che lo richiami alla unione coi suoi commilitoni: quando la bandiera: più non lampeggiò coi suoi colori al vento, supplirono le mostrine delle brigate di fanteria, le nappine dei battaglioni alpini.

In quei colori sulla bandiera o sulle mostrine era qualcosa di più del dovere che il semplice cittadino sente di fronte alla bandiera: per il combattente vi era la patria in quei colori, non solo, ma un patto più stretto, più solenne, più impegnativo di quello che lega i cittadini fra loro: quel segno e quel colore volevan dire combattere, aiutarsi, morire insieme, legati per la vita e per la morte.

Quando parlo ai miei montanari del quinto alpini, ed accenno alle nappine dei loro battaglioni (la bianca del Morbegno, la rossa del Tirano, la verde dell'Edölo), un brivido corre ancora per le loro ossa. E non è un puerile feticismo verso un colore. Bisogna aver provato che cosa vuol dire trovare compagni e nappine dello stesso colore in quei supremi momenti in cui bisogna affrontare la morte per difendere il territorio dello Stato ed insieme la nostra piccola terra, difendere il paese e con esso il paesello dove siamo nati, le donne d'Italia ma anche la nostra donna, tutti i bimbi d'Italia, ma anche i nostri bambini.

E se oggi la bandiera solitamente più non appare nei combattimenti delle forze di terra, sventola sempre sull'albero della nave di guerra, e si inabissa con essa e col suo comandante quando la nave è perduta; è sempre quella che i nostri bersaglieri hanno portato a Trento, e che hanno alzato sulla torre di San Giusto a Trieste, segnando la fine di una estenuante guerra durante la quale il nostro esercito faceva eco nelle sue canzoni di guerra

alla accorata invocazione dei nostri fratelli irredenti: « O Italia, o Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberar ! ».

Quindi la bandiera ha per il militare uno speciale valore, e lo impegna a speciali supremi doveri verso la patria, ed a strettissimi vincoli verso i suoi commilitoni.

La bandiera non è soltanto simbolo di coesione, ma anche simbolo dell'onore militare. E non intendo con questo nome riferirmi a punti d'onore di spagnolesca memoria, ma a ciò che è tradizione viva e gloriosa dell'esercito. Quando passa la bandiera di un reggimento, mi sento pervaso da un senso di profonda e reverente commozione: per essa migliaia e migliaia di soldati sono caduti nell'adempimento del dovere; su di essa sono apposte le decorazioni che ne commemorano le glorie, in episodi antichi e recenti del reggimento. Quel drappo, con la testimonianza dei suoi morti e dei suoi valori, vien consegnato dall'una all'altra generazione, e la giovane recluta si sente fiera di quella eredità, orgogliosa di militare sotto quella bandiera, stimolata ad essere degna di una gloriosa tradizione.

E tanto è vero che la bandiera ha una importanza enorme nell'esercito che, quando si è voluto in qualche modo contraddistinguere una guerra speciale, una guerra santa che ha salvato l'Italia da situazioni penosissime, ma dove purtroppo non si potevano portare le unità inquadrature dell'esercito, quella guerra è stata contrassegnata col nome di « guerra senza bandiera ».

Ora, il vilipendio alla bandiera ha per il militare un contenuto particolarissimo che noi dobbiamo tenere in evidenza. In lei, onorevole ministro, domina la mente del giurista. E nella limpidezza delle sue concezioni ha saputo trovare una soluzione di compromesso, che non riposa sopra una mera casistica, ma sopra criteri discriminativi non privi di una base razionale, distinguendo fra delitto di opinione e delitto di azione.

Ella ammetterà però che simile distinzione può prestare il fianco a qualche osservazione, perché ogni delitto è un po' di opinione e un po' di azione. E allora correggiamo la formulazione distinguendo fra delitto dove è prevalente l'azione e delitto dove è prevalente l'opinione. Ma forse meglio si potrebbe stabilire la differenziazione fra delitto dove è prevalente il contenuto civile e politico e delitto dove è prevalente il contenuto e carattere militare.

Se adottiamo questo secondo punto di discriminazione, non vi è dubbio che il vi-

lipendio alla bandiera deve passare nel novero di quelli che abbiamo ritenuto delitto di carattere prevalentemente militare.

I reati di offesa al Capo dello Stato, del Governo, di vilipendio alle istituzioni, possono avere un contenuto non prevalentemente militare: cosicché l'allarme sociale può rimanere lo stesso indifferentemente se il colpevole fu uno che ebbe a prestare servizio alle armi e potrebbe essere richiamato, o uno che non potrà esserlo mai più, o non lo fu mai. E come in guerra ho sperimentato militari di idee estremiste, che pure hanno compiuto il loro dovere, e talvolta eroicamente, posso pensare che colui il quale oggi, nella concitazione di un comizio, nella eccitazione delle competizioni elettorali, perde il controllo di sé e trascende in offese alle autorità ed istituzioni; posso pensare, dico, che domani, richiamato alle armi per difendere la patria in pericolo, potrebbe anche ridiventare il buon soldato di una volta.

Ma, quando siamo di fronte al vilipendio alla bandiera, dobbiamo tenere presente che il militare anche in congedo è sempre un militare, perché ha prestato un giuramento, con carattere permanente; tanto è vero che quando viene richiamato non torna a prestare un nuovo giuramento: è sempre il primo giuramento che lo lega. Ora, il vilipendio alla bandiera per un militare riveste una gravità particolare. E non serve dire che noi introduciamo un emendamento in forza del quale il reato giudicato davanti al giudice civile avrà l'aggravante; no, perché il vilipendio alla bandiera compiuto da un militare è come una bestemmia (atto inconsulto ed esecrando che implica intenzionalmente la distruzione di Dio). È un atto che un militare non può compiere senza rinnegare questa sua qualità, e che è intenzionalmente negazione e distruzione dell'esercito, infrazione di quel patto che lo lega ai suoi commilitoni, offesa alla memoria di quelli che per quel patto e per quella bandiera sono caduti. Ha quindi un carattere militare tipico ed insopprimibile. Ed il colpevole ne deve rispondere davanti all'esercito. Ed è ben giusto che sia colpito con la severità ed immediatezza della giustizia militare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha presentato i seguenti emendamenti soppressivi: al n. 1° delle parole: « 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio) »; al n. 1° delle parole da « e nell'articolo 98 » sino alla fine del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

periodo»; al n. 2º) delle parole: « nell'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari) ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CAPALOZZA. Noi chiediamo la soppressione dell'articolo 89-bis che è stato introdotto nel testo dal Governo perché riteniamo che attribuire al giudice militare la giurisdizione lata per questo particolare reato sia, da un lato, illogico e, dall'altro, ingiusto: illogico in quanto in verità non si comprende per quale motivo sia stato scelto proprio questo reato e non altri di pur notevole rilevanza giuridico-penale; ingiusto, perché la formulazione si presta ad arbitri e ad iniquità.

Qui si dice che è punito con la reclusione da sei a dodici anni l'appartenente alle forze armate, nel significato anticostituzionale che si dà all'espressione, il quale a scopo di spionaggio: 1º) senza la necessaria autorizzazione esegue disegni, modelli, fotografie, ecc. di cose militari; 2º) si introduce clandestinamente e con inganno, per commettere tali fatti, in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria vietati per ragioni militari; 3º) si intrattiene in tali luoghi o zone o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio; 4º) acquista, riceve o comunque detiene carte, schizzi o fotografie, ecc. atti a fornire notizie militari.

Lasciamo da parte le parole grosse, e le trombe della retorica; restiamo, pacatamente e giudiziosamente, nel campo pratico, concreto. In particolare, cosa può accadere? Può accadere che si vada dinanzi al tribunale militare (è di questo che si tratta ora, poiché chi commettesse il reato sarebbe pur sempre punito dal giudice ordinario, e vedremo poi con quali gravi pene) per il solo fatto che taluno, viaggiando di notte, in macchina (come è accaduto nei pressi di Genova alcune settimane fa ad un uomo e ad una donna: e l'episodio è finito tragicamente) non si accorga del cartello indicatore della zona militare vietata e vi si introduca, o che vi si vada per essersi intrattenuti in tali luoghi o zone o persino nei pressi, in possesso di una macchina fotografica o soltanto di una penna stilografica o di una matita o di una tavolozza da pittore (perché i disegni, i modelli, gli schizzi si fanno con la penna, con la matita o coi colori).

Il ministro ha già risposto in sede di Commissione a questa osservazione, dicendo: badate che abbiamo introdotto l'inciso « a scopo di spionaggio ».

D'accordo, onorevole ministro, ma io ho già avuto occasione di eccepirle e di contestarle che l'accertamento dello scopo di spionaggio è affidato ad una valutazione di carattere soggettivo del giudice e, peggio, dell'esecutivo, se il giudice non è indipendente: lo scopo di spionaggio si troverà tutte le volte che lo si vorrà trovare. Ecco perché affermo che la figura del reato, così come è profilata in questo articolo, con la conseguente attribuzione alla giurisdizione militare, può portare ad arbitri e ad iniquità.

D'altra parte, signor ministro ed onorevoli colleghi, dirò una volta per tutte che bisogna non lasciarsi trascinare e non trascinare altri nell'equivoco: i fatti illeciti di cui stiamo discorrendo saranno egualmente puniti anche se non demandati ai tribunali militari: saranno puniti dal giudice ordinario, essendo previsti come reati dal codice penale comune.

L'articolo 260 del codice penale vigente commina la reclusione da uno a cinque anni a chiunque: 1º) si introduca clandestinamente e con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso, nell'interesse militare dello Stato; 2º) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258; 3º) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

Pertanto, onorevoli colleghi, non v'è da avere alcuna preoccupazione di impunità. L'unica preoccupazione che dovete avere è quella di assicurare all'imputato di un reato così grave tutte le garanzie di difesa che consente il codice di procedura penale ordinario e che non consente invece il codice penale militare, e tutte le garanzie di indipendenza dei giudici che esistono per la magistratura ordinaria e non esistono per i tribunali militari.

E passo al secondo emendamento, che è diretto a sopprimere le parole: « e nell'articolo 98 (istigazione od offerta) quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuno dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis ».

Si tratta, come dice il titolo del reato, di una istigazione (e ciò a prescindere dal caso che il reato si concreti in una offerta). Orbene, se il Governo ha ammesso che i reati di opinione debbano essere sottratti alla giurisdizione dei tribunali militari, se commessi da un militare non alle armi,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

non si vede perché per i militari in congedo debba continuare ad essere di competenza della giurisdizione speciale militare un reato che si risolve spesso in un reato di opinione.

Ed eccomi al terzo ed ultimo emendamento all'articolo 1 che al numero 2° vuole sopprimere le parole: « nell'articolo 212 (istigazione a commettere i reati militari) ».

Per quanto riguarda l'articolo 212, istigazione a commettere reati militari, il ragionamento è analogo a quello che ho fatto testè. L'istigazione è o può essere un reato di opinione. Lo è quasi sempre.

È rarissima, e i massimari di giurisprudenza ne fanno fede, la istigazione diretta, immediata, personale a commettere reati militari. Invece, assai frequentemente cittadini che militano in partiti di opposizione, vengono colpiti, col pretesto della istigazione a commettere reati militari, per frasi pronunziate in un comizio, in una conferenza, o contenute in un articolo di giornale.

E v'è da dire che taluni sono stati denunciati per istigazione a mente dell'articolo 213 del codice penale militare di pace. Ora, poiché il reato dell'articolo 213 viene sottratto alla giurisdizione militare, rischiamo di assistere al fenomeno — temo di essere profeta — che allorquando in un fatto si fosse in precedenza ravvisata la sussistenza degli estremi del reato di cui all'articolo 213, si riterà d'ora in poi che quel fatto violi l'articolo 212. E allora avremo peggiorato e non migliorato la situazione, essendo il reato di cui all'articolo 212 più grave e previsto con pena superiore del reato di cui all'articolo 213!

Voglio prospettare un caso che può sembrare un caso limite, e non lo è. Cosa accadrà nell'ipotesi in cui un militare in congedo istighi (o si ritenga che abbia istigato) genericamente, in un comizio o in un articolo di giornale, a commettere reati militari, senza rivolgersi a militari, e un militare in congedo ne commetta taluno? Non è una sciarada, ma una situazione che merita di essere considerata e studiata.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Martuscelli, Capalozza, Gianquinto e Gullo hanno proposto al n. 1° di sopprimere le parole: « Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo codice ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MARTUSCELLI.** Alla prima parte dell'articolo 1, già approvata, segue una serie di

reati rispetto ai quali — secondo la proposta della Commissione e del Governo — la legge penale militare verrebbe applicata anche ai militari in congedo illimitato. Questi reati si possono ricondurre sostanzialmente a due categorie: alto tradimento e spionaggio.

Ora, quando nel comma finale leggiamo: « Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 », cominciamo col rilevare che ricorre innanzi tutto una imperfezione di carattere sostanziale. Infatti, l'articolo 96 prevede una attenuante a favore di quel militare che ha commesso il reato per favorire lo Stato italiano. E non sembra concepibile che nei reati di alto tradimento e di spionaggio, che non possano commettersi se non a danno dello Stato italiano, possa ricorrere un'attenuante, consistente nel fine di favorire lo Stato italiano. Vi sarebbe, cioè, un elemento intenzionale contraddittorio: per cui l'ipotesi è assurda.

Argomenti dello stesso genere si possono portare anche in merito al richiamo degli altri due articoli.

A questo punto si potrebbe osservare: queste considerazioni rendono soltanto pleonastico questo comma ed una previsione pleonastica non rappresenta che una imperfezione di tecnica legislativa. Senonché vedremo subito che la imperfezione non è solo formale, ma ha anche una importanza sostanziale. Prima però ribadiamo meglio il difetto di forma.

Se noi abbiamo stabilito che la legge penale militare si applica a coloro che hanno commesso i reati enunciati nel numero 1, evidentemente, poiché il più comprende il meno, non abbiamo bisogno di richiamare poi specificamente gli articoli 96, 101 e 102, che sono anche essi parte della legge penale militare.

Ed anche qui mi si potrebbe obiettare: questo vostro rilievo non fa che dimostrare anche esso, sotto altro aspetto, che la disposizione è superflua. Ma, come dicevo, la ragione vera dell'emendamento non tende a perfezionare la tecnica legislativa, ma ad evitare conseguenze sostanziali e perplessità circa l'applicazione anche delle altre attenuanti della legge penale militare: il richiamo specifico ad alcune attenuanti potrebbe far sorgere difatti dei dubbi sull'applicabilità di altre norme, quale, per esempio, l'articolo 48 del codice penale militare di pace, che enuncia i casi in cui il reato militare è attenuato, richiama le disposizioni attenuanti generiche del codice ordinario e vi aggiunge altre disposizioni, come la diminuzione della pena per la buona condotta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

militare serbata dal militare in generale, o per il contegno del superiore.

Onorevole ministro, il fine precipuo del mio emendamento è più di ottenere una chiarificazione, che di formulare meglio il testo di legge. Se ella, onorevole Moro, dichiara che al militare in congedo si applicano, oltre alle attenuanti previste in particolare dagli articoli 96 e 102 del codice penale militare di pace, anche le altre attenuanti, allora quale ragione vi è di mantenere in vita il comma?

Per evitare questa perplessità (che in caso subordinato potrebbe essere eliminata con un chiarimento) e, in fondo, anche per la migliore formulazione tecnica della legge, chiedo di sopprimere l'ultimo comma del n. 1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amadei, Berlinguer, Capacchione e Lopardi hanno proposto di sopprimere, al n. 2<sup>o</sup>), le parole: « nell'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari) ».

L'onorevole Amadei ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEI. Il n. 2<sup>o</sup>) dell'articolo 1 fa riferimento, nell'ultima parte, agli articoli 160, 214 e 238 del codice militare di pace. Ora, nell'articolo 160 leggiamo che sarebbero sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari anche gli iscritti di leva, qualora commettano il reato di cui all'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari).

Mi pare che ciò non sia giusto. Se questa disposizione rispondeva alla logica del codice militare fascista del tempo di pace, ciò era perché, oltre il concetto di nazione armata, esisteva allora anche una istruzione obbligatoria premilitare che doveva essere frequentata dagli iscritti di leva.

Ma oggi credo che una disposizione di questo genere sia veramente assurda, perché l'iscritto alla leva militare non è ancora un militare e non ha quella completezza, come voi dite, dei diritti e dei doveri militari che dovrebbero sottoporlo, per determinati reati, alla giurisdizione dei tribunali militari.

Queste le ragioni, molto semplici, per le quali penso che l'emendamento debba essere accolto.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Lopardi, soppressivo del n. 3.

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgerlo.

LOPARDI. L'emendamento non significa certamente che io ritenga di poter circoscrivere, con la soppressione soltanto di questo numero, la competenza dei tribunali militari.

La soluzione adottata dal Governo è incostituzionale e — come tale — deve essere

respinta. Ho voluto presentare l'emendamento soppressivo del n. 3, in quanto, fin dal 25 settembre 1951, ebbi ad intervenire in questa Assemblea, svolgendo una interpellanza rivolta al ministro di grazia e giustizia ed al ministro della difesa, per conoscere « se non ritenessero violatrice delle vigenti norme costituzionali la competenza arrogata dai tribunali militari nel giudicare reati militari o presunti tali commessi da civili, e se rispondeva a verità che l'avvocazione da parte dei tribunali militari della cognizione di tali giudizi avesse tratto origine da circolari emanate dal ministro della difesa ». La interpellanza era stata inoltrata in occasione dei procedimenti iniziati per il rinvio delle cartoline di chiamata e di controllo ai distretti da parte di militari in congedo, o contro coloro che avevano incitato altri a rinviare quelle cartoline. In altri termini, ho presentato l'emendamento soppressivo del n. 3 proprio perché questo numero si riferisce alla chiamata di controllo.

Debbo ricordare che in quella occasione ebbi a dire che la ragione del mio intervento non andava ricercata nei vari reati che i tribunali militari avevano giudicato o in un eventuale interesse da parte nostra a coprire o cercare di salvare persone che tali reati avevano commesso. Infatti per noi era pacifico che tali reati esistessero. Io invece sentivo il dovere di sostenere, proprio perché democratico convinto, che ciascuno avrebbe dovuto essere giudicato dai propri giudici naturali e che non si potesse, attraverso una circolare, far diventare competente un giudice che competente non era.

Ed a questo punto mi vorrei richiamare a quanto hanno sostenuto oratori di quella parte (*Indica i settori di destra*), specialmente l'onorevole Madia, il quale ha detto che tutto questo « cancan » è avvenuto a causa del processo di Renzi ed Aristarco, perché prima, *de plano*, i tribunali militari giudicavano tutti coloro che erano in congedo illimitato, senza che nessuno avesse in questa aula o fuori sollevato alcuna eccezione. Così non è: la verità è un'altra. Infatti fino all'aprile 1948 fu invece pacifico il contrario, e cioè che in questo caso potessero essere competenti soltanto i tribunali ordinari (quando cioè non si trattasse di militare alle armi, ma di militare in congedo illimitato che commettesse dei reati militari e segnatamente quello di cui al n. 3 che io intendo sopprimere).

Debbo ricordare in proposito che, a parte che la giurisprudenza fosse pacifica e co-

stante e avesse soltanto discusso in tema di connessione, lo stesso procuratore generale militare era di questa opinione. Ricordo di aver detto allora, senza essere smentito, nello svolgere la mia interpellanza il 25 settembre 1951: « Infatti persino la procura generale militare ha ritenuto fino all'aprile 1948 che l'articolo 8 del codice penale militare di pace dovesse intendersi abrogato implicitamente od esplicitamente dalle norme contenute dall'articolo 103 della Costituzione o comunque non fosse applicabile. Infatti nella circolare n. 772 del 26 aprile 1948 il procuratore generale militare della Repubblica opinava (cito testualmente): « in tali casi l'appartenente alle forze armate in congedo illimitato non potrà per tale reato essere più sottoposto al giudizio del tribunale militare ». Ora è evidente che se questo era pacifico ed incontrovertito e se, ad un certo momento, proprio all'epoca dell'invio delle cartoline per la chiamata di controllo, senza che fosse accaduto nulla di nuovo, senza che vi fosse stato alcun arresto, né alcuna decisione della Corte suprema che contrastasse con quelle precedenti, il procuratore generale militare sentì il dovere di cambiare la sua opinione e di emanare una circolare che contraddiceva se stesso, ciò avvenne — come del resto era risaputo — per un intervento dell'esecutivo, e cioè del ministro della difesa del tempo, nei confronti della procura generale, intervento che fece mutare orientamento alla procura generale stessa.

E se così è, mi pare inutile che oggi ci si venga a dire che il Governo, poiché la Cassazione da un certo tempo a questa parte sostiene una determinata tesi, deve sentirsi vincolato all'interpretazione che la Corte suprema dà della Costituzione, perché da quanto ho detto appare evidente che se il procuratore generale militare ha cambiato opinione, che se la Cassazione ha mutato giurisprudenza, ciò fu dovuto ad un intervento dell'esecutivo; ed oggi l'esecutivo non può certamente celarsi dietro la giurisprudenza della Cassazione, che esso ha contribuito a creare, per sostenere il contrario.

D'altra, parte noi siamo dei legislatori e quindi possiamo anche andare in diverso avviso dalla Cassazione.

Per questo complesso di ragioni, che sono ragioni di indole generale, ma che si attaccano anche al numero 3 dell'articolo 1 proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, io ne propongo la soppressione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Berlinguer, Amadei, Lopardi e Capacchione hanno pro-

posto di sopprimere il n. 3<sup>o</sup>) e di aggiungere alla fine il seguente comma:

« Qualora i reati di istigazione previsti nel presente articolo siano stati commessi a mezzo della stampa o in manifestazioni politiche, la loro cognizione è attribuita al giudice ordinario e si applicano le norme del codice penale ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere questi emendamenti e, avendolo chiesto, di parlare sugli altri emendamenti presentati.

**BERLINGUER, Relatore di minoranza.** L'onorevole Formichella propone che due forme di vilipendio, il vilipendio alla nazione ed il vilipendio alla bandiera, siano lasciate alla giurisdizione militare.

Non voglio sottolineare gli spunti enfatici dell'onorevole Formichella e dell'onorevole Fumagalli; se volessi seguirli su questo terreno e se volessi sconfinare, a proposito di vilipendi di questo tipo, anche nella letteratura, penserei che i colleghi sarebbero disposti a deferire alla giurisdizione militare perfino i vilipendi di Ovidio, che nel regime caro all'onorevole Formichella sarebbe stato definito un fuoruscito, e ricorderei Dante «ahi, serva Italia, di dolore ostello», ricorderei Petrarca, Alfieri, il Carducci che in un suo verso scrisse: « l'Italia è vile »!

Discutiamo con pacatezza e senso di realtà e consideriamo le direttive alle quali lo stesso onorevole guardasigilli si è ispirato nel lasciare alcuni reati alla giurisdizione militare o nell'escluderli. Proprio questi vilipendi dallo stesso legislatore fascista, pur tronfio di retorica patriottarda...

**FORMICHELLA.** Perché non si parla della Russia...

**BERLINGUER, Relatore di minoranza.** ...erano considerati come i più lievi, tanto che venivano puniti con pene inferiori a quelle stabilite per le altre forme di vilipendio.

Il criterio a cui si è ispirato il guardasigilli, onorevoli colleghi, è quello della prevalenza dell'interesse militare. Ma in questi casi non vi è la prevalenza dell'interesse militare se non nei confronti del requisito soggettivo. Infatti, se si considera il requisito obiettivo del reato, è chiaro che molto più opportunamente deve intervenire il giudice della magistratura ordinaria. Né riesco a trovare ombra dell'altro criterio distintivo dell'onorevole Moro, quello della competenza tecnica del giudice militare in tema di vilipendio di qualunque genere, e particolarmente in tema di vilipendio alla bandiera ed alla nazione. Ciò che prevale è il criterio politico; in questi

casi si può commettere un reato qualora una critica politica venga esercitata in forma oltraggiosa, vilipendiosa, ma sempre come espressione di opinione.

Siamo perciò decisamente contrari alla tesi dell'onorevole Formichella, cui si è unito anche l'onorevole Fumagalli. E vorrei ricordare ancora che il vilipendio alla bandiera è anche configurato sotto altro aspetto, cioè come offesa anche ad altri simboli dello Stato: è forse perciò che l'onorevole Fumagalli ha parlato addirittura di offese alle nappine, alle piume di un bersagliere come sotto il regime monarchico si sarebbe anche potuto includere fra i vilipendi quello contro l'insegna di « regie poste ». Atteniamoci almeno, onorevoli colleghi, ai termini in cui purtroppo ci ha ridotto il voto della maggioranza rispetto al problema di fondo di cui si è discusso nella passata seduta.

Oggi si vorrebbe far rientrare dalla finestra ciò che l'onorevole guardasigilli stesso ha fatto uscire dalla porta, sia pure per pochi casi; ma se si dovessero seguire i criteri dell'onorevole Formichella e dell'onorevole Fumagalli, sarebbe altrettanto facile adottarli per i vilipendi alla Repubblica e al Parlamento, nei confronti dei quali nessuno chiede che vengano attribuiti alla giurisdizione militare.

Altro emendamento estensivo proposto è quello relativo all'articolo 93 del codice penale militare di pace, che desidero rileggere: « Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato: Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà ».

Una prima osservazione: vi è qui un prevalente interesse militare o può esservi un reato di opinione, cioè un reato politico? Un prevalente interesse militare evidentemente no, perché non si tratta di notizie militari, ma solamente riservate, tanto che nel corrispondente articolo del codice penale si parla chiaramente di notizie politiche che non devono essere diffuse, il che meglio rivela l'intento di soffocare le libertà di manifestazione e di opinione da parte del fascismo.

Il criterio seguito dall'onorevole guardasigilli è un criterio restrittivo. Egli cioè ha ritenuto, malgrado la nostra opposizione, che, ove si trattasse di forme di spionaggio, di

tradimento, si potesse attribuirne la competenza ai tribunali militari, ma che in un caso come questo non fosse dubbio che si dovesse lasciarne la competenza alla magistratura ordinaria.

L'onorevole Formichella si è richiamato ad un esempio senza neppure citarne la fonte; guai se noi volessimo discutere e decidere intorno alle leggi riferendoci ad un caso sporadico nei confronti del quale si potrebbe certamente citare centinaia di altri casi opposti. Quindi, anche relativamente a questo articolo che l'onorevole Formichella vuole lasciare alla competenza dei giudici militari, siamo contrari; è anch'esso uno dei casi in cui possono verificarsi quelle rappresaglie politiche e che secondo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e secondo le direttive che il Governo ha espresso, dovrebbero essere assolutamente esclusi dalla giurisdizione militare.

Onorevoli colleghi, vengo così ai nostri emendamenti di carattere soppresivo: il primo riguarda la istigazione dei militari a disobbedire alle leggi. Vi sono due articoli che riguardano queste forme di istigazione: uno è relativo alla istigazione verso i militari a commettere reati militari, l'altro è di istigazione a militari a disobbedire alle leggi, in senso vago, in senso generale, a qualunque legge; anzi si dice in qualche articolo di disobbedire al proprio dovere, quindi a qualunque norma morale di condotta. Almeno per quanto riguarda il reato previsto dall'articolo 213 mi pare che nessun interesse militare vi sia a punirlo, o almeno non vi sia prevalenza di interesse militare; e, per tornare al solito argomento, che a mezzo di questo articolo, specialmente attribuendo la cognizione del reato all'autorità militare, ben agevole sarebbe esercitare delle rappresaglie. Ricordiamo ancora una volta che i giudici militari sono ancora alle dipendenze del potere esecutivo per il tramite del ministro della difesa, mentre l'autorità giudiziaria ordinaria gode di larghe garanzie di indipendenza e di autonomia, anche se ancora non è attuato il precetto costituzionale, né istituito il Consiglio superiore della magistratura.

Onorevoli colleghi, ma noi (e ne ha accennato l'onorevole Amadei) andiamo oltre; cioè proponiamo che di tutti i reati di istigazione, qualora siano commessi con evidente ispirazione politica, la cognizione sia sottratta alla giurisdizione militare. E perciò abbiamo proposto un emendamento sul quale mi permetto richiamare la vostra attenzione, anche perché, onorevoli colleghi, nella discussione generale, intervenendo come relatore di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

minoranza, avevo fatto questo rilievo e mi era sembrato che l'onorevole ministro si proponesse di riesaminare il caso, tanto esso appariva evidente.

Il nostro emendamento dice: inserire il seguente penultimo comma: « Qualora i reati di istigazione previsti nel presente articolo siano stati commessi a mezzo della stampa o in manifestazioni politiche, la loro cognizione è attribuita al giudice ordinario e si applicano le norme del codice penale ».

Mi pare che dovremmo essere tutti d'accordo, anche per coerenza con le direttive dell'onorevole ministro e che la maggioranza ha confortato con il suo voto nella precedente seduta. Siamo di fronte a reati di stampa o commessi in pubbliche riunioni ed in comizi: come si può contestare che in questi casi sussista almeno quel fine parzialmente politico, quel motivo parzialmente politico a cui si riferisce la norma generale dell'articolo 8 del codice penale? Come si può escludere che, attraverso la persecuzione di questi reati commessi a mezzo della stampa o in manifestazioni pubbliche, si possa verificare qualche nuovo caso di persecuzione faziosa?

Due parole ancora su un ultimo punto, al quale si è riferito il collega Lopardi e che forma oggetto anche di un nostro emendamento soppressivo. Si tratta di un rilievo tecnico che riguarda il n. 3 dell'articolo 1 delle proposte dell'onorevole guardasigilli. A quanto l'onorevole Lopardi ha detto vorrei aggiungere un rilievo di tecnica legislativa, direi di correttezza della tecnica legislativa. Non ho mai visto finora che in una legge, specialmente in una legge penale, si introduca una forma di richiamo come quella contenuta nell'articolo 7 numero 3: « Per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli tal dei tali della legge 27 marzo, della legge 3 giugno 1935, della legge 7 dicembre, del regio decreto tale del regio decreto tal altro, ecc. ».

Questa è una novità nel campo della legislazione punitiva, ed è una novità che contrasta con alcuni requisiti che sono fondamentali di tutte le leggi e particolarmente delle leggi penali: la certezza del diritto che nelle leggi si afferma, la accessibilità, la chiarezza della norma punitiva; sarebbe strano esigere da un cittadino che, prima di compiere un determinato atto, andasse a scartabellare tutte queste leggi, tutti questi regi decreti e questi regolamenti!

Queste sono le ragioni di carattere tecnico che si aggiungono alle ragioni di carattere sostanziale illustrate dal collega Lopardi;

perciò ho fiducia che l'Assemblea vorrà anche su questo punto accogliere l'emendamento che abbiamo presentato.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Vorrei pregare gli onorevoli Formichella, Villelli, Madia, Fumagalli e Breganze di non insistere sulla ultima parte dei loro emendamenti all'articolo 1, perchè è evidente che altro è il vilipendio alla bandiera nazionale e altro è il vilipendio ad altro emblema dello Stato (genericamente).

FUMAGALLI. Sono d'accordo.

FORMICHELLA. Anche io.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che si tratta di vilipendio limitato solo alla bandiera nazionale.

DEGLI OCCHI. Comprendo la lirica della bandiera, ma non quella per altro generico emblema dello Stato.

Vorrei pregare ugualmente gli onorevoli Formichella, Villelli e Madia di non insistere sulla dizione « procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato », anzitutto perchè questa dizione non è conforme a quella del codice penale militare, il quale parla di « procacciamento o rivelazione di notizie riservate di carattere militare ». Ma mentre io sono sempre molto inquieto intorno alle casistiche che aprono le porte a pericolose interpretazioni, osservo che la formulazione « riservatezza » confessa in partenza tutta la sua pericolosa genericità.

Mi pare che abbiano ragione gli onorevoli Martuscelli, Capalozza, Gianquinto e Gullo quando chiedono di sopprimere le parole: « Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo codice ». È chiaro che, quando abbiamo equiparato i militari in congedo ai militari in servizio, sono applicabili le disposizioni del codice penale militare; quindi questa disposizione mi sembra pleonastica.

A proposito, poi, dell'emendamento al n. 2º) degli onorevoli Formichella, Villelli e Madia che dopo le parole: « nell'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari) » propongono di aggiungere le parole: « nell'articolo 213 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) », mi sembra opportuno precisare che si debba trattare di istigazione immediatamente diretta a commettere reati militari. Infatti la istigazione deve essere specifica poichè una istigazione generica non può preoccupare, in quanto ha degli obiettivi così vasti che ben difficilmente possono essere indivi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

duati ed essere occasione di pericolo. Presenterò al riguardo un emendamento.

Per quanto riguarda i reati di istigazione commessi a mezzo della stampa o in manifestazioni politiche, è chiaro che affiora il pericolo di riferimenti al delitto di opinione, mentre, invece, il pericolo vero risiede nella natura sotterranea di un'attività delittuosa: e tanto di questo sono convinto che presenterò un emendamento così concepito: « Qualora i reati di istigazione previsti nel presente articolo siano stati commessi a mezzo della stampa o in manifestazioni politiche, sono applicabili le circostanze attenuanti comuni di cui all'articolo 62 ». Questo è un articolo che dà tutte le garanzie.

**PRESIDENTE.** Nell'emendamento Berlinguer si dice già che si applicano le norme del codice penale.

**DEGLI OCCHI.** Giustissimo che il Presidente mi abbia richiamato. È dunque certo che indipendentemente dall'attribuzione al giudice ordinario, saranno sempre applicabili nei casi di che trattasi, le norme del codice penale. Io pensavo alle disposizioni attenuanti del codice penale, non alle aggravanti.

Ad ogni modo ci siamo intesi e la Camera deciderà.

**VILLELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VILLELLI.** La mia impostazione muove dalla considerazione della necessità che deriva dal naturale e particolare profilo dell'insieme della norma.

Non vi è chi non veda come tutto l'insieme dell'articolo 93 si riferisca a quei presupposti che derivano dai precedenti articoli, esattamente dagli articoli 85 e seguenti. Non vi è dubbio che tale necessità di completamento si collega al presupposto teleologico della norma stessa; perché, in definitiva, la norma che è dettata dall'articolo 93 prospetta il particolare, il dettaglio di quella che è una notizia a carattere riservato che deve essere valutata nei suoi riflessi, non come manifestazione esteriore, ma come manifestazione, direi, riflessa di quelle che sono le determinanti che muovono le precedenti norme. Per cui, quando, in definitiva, il legislatore si deve occupare del dettaglio, che non può non essere valutato nel particolare, e le cui considerazioni hanno un impegno assolutamente universale anche per le conclusioni che ne devono derivare, non vi è chi non veda che lo spirito di questa norma vuole investire tutto il processo esegetico delle norme precedenti.

Non inserire l'articolo 93 con la sua lettera e la sua norma imperativa significa lasciare monco tutto il presupposto delle precedenti norme; in quanto nell'azione di colui che la legge vuole violare, nel presupposto particolare della sua volontà dolosa, potrebbe essere un elemento di sottrazione imperativa della legge categorica penale, se si lasciasse la maglia aperta a questa elisione.

Nell'articolo 213 non vi è dubbio che viene fissato un concetto, anche qui, di ordine teleologico, perché non è la norma nel suo dettaglio particolare che ci può interessare. Stabilito il principio dei presupposti orientativi che devono dettare l'impostazione dei particolari della norma stessa, non vi è dubbio che tutto il processo esegetico muove dalle considerazioni dominatrici del sistema stesso.

Ora, quando si vuole colpire colui che istiga il militare a disobbedire alla legge, non vi è dubbio che si vuole colpire qualcuno che, per la natura obiettiva dell'azione che intende compiere, non può che cadere sotto l'usbergo della tecnica o del tecnicismo della legge stessa con il suo imperativo specifico.

In altri termini, le considerazioni quanto mai accorte dell'onorevole Degli Occhi, indiscutibilmente sono determinate dal suo spirito polemico. Egli non ha amato seguire la particolare impostazione della norma che noi vogliamo dettare in questa disciplina particolare; egli questo non ha amato farlo, ed oggi, con la tecnica, simpaticamente nota, della sua malizia giuridica, cerca di ricorrere ai mezzi che dovrebbero sfaldare lo spirito dell'impostazione di cui ci occupiamo.

Indiscutibilmente se lo spirito, nella sua concezione contraria alla tecnica di questa legge, avesse trionfato, noi lo avremmo potuto seguire; ma giacché lo spirito della sua ostilità (determinata da nobili propositi, nel suo tormento di giurista di altissimo valore) non è riuscito a prevalere, tutti quei dettagli — con tutto il rispetto per l'onorevole Degli Occhi — non mi pare che meritino considerazione di sorta.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati e svolti?

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Nell'esprimere l'opinione della Commissione, ci richiamiamo ad un criterio fondamentale che deve ritenersi oramai accolto dalla Commissione, di mantenere, cioè, la giurisdizione militare per i reati essenzialmente militari, siano essi soltanto oggettivamente o siano

esclusivamente militari. Nell'esaminare questo o quell'altro emendamento, ci guida sempre tale orientamento, per cui esprimeremo un parere favorevole all'attribuzione delle ipotesi delittuose alla giurisdizione ordinaria, sempre quando prevalente sarà ritenuta la lesione di un interesse militare.

a) Seguendo questo criterio, in rapporto all'emendamento proposto dagli onorevoli Formichella e Fumagalli circa il vilipendio alla bandiera, la Commissione ritiene di esprimere, a maggioranza, parere contrario. Il relatore personalmente era ed è favorevole: la Camera deciderà come vorrà.

Quanto al secondo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Formichella, relativo all'attribuzione alla giurisdizione militare del reato di « procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato » (articolo 93 del codice penale militare di pace), la Commissione esprime parere contrario.

Non è esatto, in verità, quanto ha detto l'onorevole Degli Occhi, in rapporto alle affermazioni dell'onorevole Formichella, perché la rubrica dell'articolo 93 è precisamente quella richiamata, e cioè: « procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato ». Però proprio perché si tratta di notizie non segrete, ma solo riservate, e proprio perché, trattandosi di notizie di carattere riservato, non è violato il segreto militare, per cui la ipotesi delittuosa non si pone come un reato essenzialmente militare, essa deve essere attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.

Eguale parere contrario la Commissione esprime in rapporto al terzo emendamento Formichella, quello relativo alla istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Qui, in sostanza, ci troviamo di fronte ad un concorso in un reato comune, perché l'istigazione alla disobbedienza delle leggi è un reato previsto dall'articolo 266 del codice penale comune. Trattandosi di reato comune, attribuito alla competenza-giurisdizione del giudice ordinario, è opportuno che anche la istigazione sia attribuita allo stesso giudice. I reati di istigazione, anche quando sono autonomamente ipotizzati, si sostanziano sempre del contenuto delle ipotesi delittuose, a cui si riferiscono: ed è per questo, che in ogni caso i reati di istigazione devono essere attribuiti al giudice, che è competente per il reato, a cui è relativa la istigazione.

FORMICHELLA. Bisogna vedere il soggetto.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. No: bisogna riferirsi all'oggetto dell'istigazione.

In questo modo, credo di avere espresso l'opinione della Commissione in rapporto agli emendamenti aggiuntivi. In ultimo, esprimerò il parere in rapporto all'emendamento aggiuntivo Berlinguer per quanto riguarda l'istigazione commessa a mezzo della stampa o in manifestazioni politiche.

b) Quanto agli emendamenti soppressivi, il primo è quello presentato dall'onorevole Capalozza in riferimento all'articolo 89-bis.

L'articolo 89-bis si occupa di esecuzione indebita di disegni e della introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio. Si tratta di un delitto tipicamente militare, qualificato dall'elemento soggettivo specifico, e, cioè, dallo scopo di spionaggio. L'onorevole Capalozza ha esagerato, quando ha creduto di poter affermare che comparirebbe avanti al tribunale militare anche colui che si trovasse per caso in quei luoghi. Non chi si trova per caso, ma chi agisce a scopo di spionaggio. Ci troviamo dinanzi ad un delitto di azione, il quale è qualificato da questo elemento soggettivo. Diceva, l'onorevole Capalozza: qui, ci troviamo di fronte ad una valutazione di carattere personale e soggettivo. Non bisogna confondere l'elemento soggettivo del reato con la valutazione di un elemento del reato. È necessario che lo scopo di spionaggio rimanga provato, questo è chiaro. Ma la figura delittuosa richiede una condotta, anche se negativa, e cioè, una omissione. Ed il reato è tipicamente militare, per cui giustificata è l'attribuzione alla giurisdizione militare. Quanto all'emendamento soppressivo Capalozza, relativo all'articolo 98, ancora una volta noi dobbiamo chiarire che si tratta, è vero, di una istigazione, ma di una istigazione o comunque di una partecipazione ad un reato essenzialmente militare come quello di tradimento.

Non si tratta di un reato di opinione.

Il reato di tradimento, non è un reato di opinione; e neppure può essere considerato la istigazione e l'offerta per l'esecuzione di un reato, quando siano autonomamente previste come reato. La istigazione e l'offerta sono estrinsecazione di volontà nel mondo extrasubiettivo; sono condotte, giuridicamente rilevanti. Quindi si tratta di reato tipicamente militare; e rimangono le nostre osservazioni per il mantenimento della giurisdizione militare.

c) In relazione all'emendamento soppressivo dell'onorevole Martuscelli, per quanto si riferisce ai richiami agli articoli 96, 101 e 102 del codice penale militare di pace, noi

crediamo di dover esprimere opinione contraria.

Non si tratta di pleonasma.

È necessario chiarire questo punto per un duplice ordine di ragioni.

L'articolo 101 contiene una norma di tutela indiretta della difesa militare. Se non vi fosse il richiamo espresso a questa norma, evidentemente, i reati militari di cui agli articoli 84, sempre se commessi a questo scopo particolare, non sarebbero attribuiti alla legislazione militare. Se l'articolo 101 prevede una estensione di norme, con la ipotizzazione di altra figura delittuosa, il richiamo per l'attribuzione alla giurisdizione militare di tale figura mi sembra indispensabile. E, trattandosi di ipotesi sostanzialmente equivalenti per quanto si riferisce all'interesse leso, identica deve essere l'attribuzione alla giurisdizione. È necessario, a nostra opinione, anche il richiamo, oltre che all'articolo 101, all'articolo 96 e all'articolo 102, in quanto si tratta di circostanze attenuanti particolari, che si riferiscono ai reati previsti in quel titolo. L'onorevole Martuscelli muoveva il dubbio che il richiamo a queste circostanze attenuanti particolari potrebbe lasciar credere che esse soltanto siano applicabili, e non già tutte le circostanze attenuanti. Non mi pare che il dubbio sia fondato. Comunque, si potrebbe nel testo della legge aggiungere un « anche » e ogni dubbio sarebbe superato. Sicché, la Commissione esprime parere contrario, e comunque, suggerisce di aggiungere nel testo della legge un « anche » che servirebbe di chiarimento per il contenuto della norma.

PRESIDENTE. Come sarebbe formulato...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. « Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo codice ».

Quanto agli emendamenti dell'onorevole Capalozza e dell'onorevole Amadei, relativi alla soppressione del reato di cui all'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari), valgono le osservazioni che ho già fatto. Sostanzialmente si tratta di concorso in reati tipicamente militari. Per questa ragione riteniamo che sia giustificata la giurisdizione militare.

Quanto agli emendamenti soppressivi dell'onorevole Lopardi e dell'onorevole Berlinguer, in riferimento al n. 3° del testo della Commissione, osservo che quando si tratta del reato di omessa presentazione alla chia-

mata di controllo, ci si riferisce ad un reato essenzialmente militare. Il non presentarsi alla chiamata di controllo viola la disciplina e il rapporto di fedeltà all'esercito. Per questa ragione, l'emendamento soppressivo dell'onorevole Lopardi e quello dell'onorevole Berlinguer non ci sembrano giustificati.

Quanto all'emendamento aggiuntivo Berlinguer, vogliamo fare soltanto due osservazioni per appoggiare l'opinione della maggioranza della Commissione che è di respingerlo. Il reato è quello che è. Ci troviamo di fronte ad un reato essenzialmente militare. Se questo reato è attuato in un tempo particolare o con l'uso di un mezzo particolare, come può essere il tempo della manifestazione o la stampa, ci sembra che il reato appaia più grave. Si tratta di circostanze che aggravano il reato, in quanto o rivelano una maggiore pericolosità del soggetto o qualificano la condotta. Né bisogna confondere il motivo politico, al quale accennava l'onorevole Berlinguer, con la persecuzione. Infatti qui si passa da un'affermazione ad un'altra. L'onorevole Berlinguer diceva che può cogliersi un motivo politico nella manifestazione e che senz'altro, perciò, si potrebbe arrivare alla persecuzione militare. No. È vero, il motivo può qualificare il reato, ma non, perché un reato può essere colorato da un motivo politico, deve pensarsi alla possibilità di una persecuzione politica. Comunque, in questo caso il motivo non c'entra. Ci troviamo di fronte ad un reato essenzialmente militare: e l'usare la stampa o il servirsi di una manifestazione politica per commettere questo reato ci sembra che esprima una maggiore gravità obiettiva ed una maggiore pericolosità del soggetto. Però, se si tratta di circostanze che incidono sul reato, aumentandone la quantità soltanto, non può ritenersi giustificata l'attribuzione ad una diversa giurisdizione.

D'altra parte noi ci riferiamo ai reati di istigazione; e l'istigazione deve essere sempre relativa a determinati, specifici reati. Per questo, le altre osservazioni fatte dall'onorevole Berlinguer non meritano accoglimento.

In conclusione su questo emendamento aggiuntivo la Commissione a maggioranza ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1° ?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ritiene che non possano essere accolti gli emendamenti aggiuntivi che sono stati proposti. Mi rendo conto delle preoc-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

cupazioni di carattere patriottico che hanno animato gli interventi a sostegno della tesi che vuol lasciare alla giurisdizione militare la competenza dei reati di vilipendio alla nazione e di vilipendio alla bandiera.

Per altro, l'intento dal quale il Governo è stato mosso è appunto quello di differenziare i reati nei quali è prevalente il carattere politico dai reati nei quali è prevalente il carattere militare. Ora, se indubbiamente un interesse militare è colpito moralmente — direi — anche da questi reati di vilipendio alla nazione o alla bandiera, non vi è dubbio però che prevalga in essi il carattere politico. Pertanto, il Governo, anche in aderenza alle osservazioni già fatte, ritiene che questi emendamenti aggiuntivi non debbano essere accolti.

Per quanto concerne l'emendamento Capalozza soppressivo dell'articolo 89-bis, ricordo che in questo caso si tratta di una fattispecie che si differenzia da quella dell'articolo 90 per lo scopo di spionaggio. Questa qualifica dello scopo di spionaggio richiede evidentemente, già nella sede di accertamento e di accusa, che si controlli che la persona la quale compie queste attività sia seriamente indiziata di uno scopo di spionaggio. Proprio perché vi sono due fattispecie, è evidentemente difficile che si arrivi a quella persecuzione di carattere politico di cui si è parlato.

Per queste ragioni il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 89-bis.

È parimenti contrario all'emendamento Formichella che propone di aggiungere il reato di procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato; è contrario per le ragioni già dette, in quanto si tratta di un reato che non tocca profondamente la struttura e la difesa militare del paese.

Il Governo è contrario a che siano esclusi i reati di istigazione. Per quanto concerne l'articolo 98, è prevista una istigazione molto limitata riferita ad alcuni reati di inequivocabile carattere militare. Per questa loro natura non si può temere alcuna persecuzione politica, né può ritenersi giusta l'esclusione di questa particolare forma di responsabilità quando l'istigazione è indirizzata appunto alla lesione di così gravi interessi militari.

Eguale per quanto riguarda l'articolo 212. Su questo punto, però, accogliendo in larga parte i rilievi che sono stati mossi, penserei di chiarire e limitare il senso dell'articolo, essendo io preoccupato che nella forma dell'istigazione un militare in congedo non subisca il peso della giurisdizione

militare più largamente che se fosse egli stesso autore del reato. Quindi, sotto questo profilo, sarei propenso ad accogliere la limitazione ai reati esclusivamente militari e la istigazione a reati per i quali, ove fossero commessi direttamente dall'istigatore, sia prevista l'applicazione della giurisdizione militare: il che potremo chiarire successivamente quando voteremo il testo dell'articolo 212.

In merito all'aggiunta dell'articolo 213 proposta dall'onorevole Formichella, esprimo parere contrario. Ritengo sufficientemente tutelato l'interesse militare dall'ammissione della fattispecie dell'articolo 212, il quale prevede appunto tutti i reati di carattere militare, quelli in relazione ai quali è a mio avviso opportuno colpire l'istigazione.

Sono contrario alla soppressione proposta dall'onorevole Lopardi. Noi vogliamo fare una indicazione tassativa: da ciò la necessità di richiamare i reati in modo preciso. Nel merito si tratta di un chiaro interesse militare, perché si colpisce in questo caso la mancata presentazione alla chiamata di controllo.

Sono altresì contrario al comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Berlinguer in quanto, ferma restando la natura tipicamente e gravemente militare dei reati nei confronti dei quali noi vogliamo colpire l'istigazione, il fatto che tali reati di istigazione siano commessi attraverso il mezzo della stampa o in occasione di manifestazioni politiche non ci sembra motivo sufficiente per rinunciare a questa più energica difesa dell'interesse militare.

PRESIDENTE. Ritengo sia opportuno votare prima gli emendamenti aggiuntivi, poi quelli soppressivi. In sostanza gli emendamenti aggiuntivi si riducono a tre: quelli che tendono ad aggiungere il vilipendio alla bandiera ed alla nazione italiana; quello riguardante il procacciamento e la diffusione di notizie riservate; quello concernente l'istigazione a disobbedire genericamente alle leggi.

Poiché sugli emendamenti aggiuntivi relativi al vilipendio alla bandiera nazionale e al vilipendio alla nazione italiana è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto, ritengo sia opportuno, prima di procedere alla votazione segreta, che si votino per alzata e seduta gli altri emendamenti aggiuntivi.

ROBERTI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Formichella, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto ad aggiungere al n. 1°), dopo le parole: «89-bis (... a scopo di spionaggio)», le parole: «93 (pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

cacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato) ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento Formichella, non accettato dalla Commissione nè dal Governo, diretto ad aggiungere al n. 2º), dopo le parole: « nell'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari) », le parole: « nell'articolo 213 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) ».

(Non è approvato).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Formichella, diretto ad aggiungere al n. 1º), dopo le parole: « 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata) », le parole: « 82 (vilipendio alla nazione italiana); e a quello Formichella-Fumagalli, diretto ad aggiungere le parole: « 83 (vilipendio alla bandiera nazionale) ».

Su questi emendamenti è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dei deputati Madia, Chieco Bianchi Maria, Delcroix, Roberti, Cucco, Spampanato, Calabrò, Romualdi, Colognatti, Basile, Cuttitta, Almirante, Formichella, Marzano, Anfuso, Angioy, Villelli, Selvaggi, Greco, Cavaliere Stefano, e Daniele.

Questi due emendamenti saranno votati separatamente, ma contemporaneamente.

Indico la votazione segreta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE D'ONOFRIO

(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione sull'emendamento Formichella ed altri, tendente ad aggiungere le parole: « 82 (vilipendio alla nazione italiana) »:

Presenti e votanti . . .	470
Maggioranza . . . . .	236
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari . . . .	286

(La Camera non approva).

Comunico il risultato della votazione sull'emendamento Formichella-Fumagalli, tendente ad aggiungere le parole: « 83 (vilipendio alla bandiera nazionale) »:

Presenti e votanti . . .	470
Maggioranza . . . . .	236
Voti favorevoli . . .	222
Voti contrari . . . .	248

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Antoniozzi — Arcani — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Bartole — Basso — Bei Ciufoli Adele — Bellotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffo — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzei — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Capua — Carcatera — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Pasquale — Cotellessa — Cremaschi — Cucco — Curcio — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — Degli Occhi — Del Bo — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — Dominedò — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Pierino Luigi — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — Lami — La Rocca — Latanza — Lenoci — Lenza — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magno — Malagodi — Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteotti Gian Matteo — Mazza — Menotti

— Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Polastrini Elettra — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romualdi — Ronza — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Secreto — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Spampinato — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesoro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Villelli — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zerbi.

*Sono in congedo* (Concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe.

Cottone.

De Martino Carmine.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Fadda — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro.

Iozzelli.

Lozza.

Mazzali — Montini.

Simonini.

Treves.

Viviani Arturo.

(Concesso nella seduta odierna):

Pella.

Sanzo.

### Presentazione di un disegno di legge.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » (1848).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

### Si riprende la discussione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi una valutazione di opportunità relativa alla formulazione dell'articolo 77. Nella Commissione si era rimasti di intesa di richiamare le disposizioni abrogatrici che erano intervenute a limitare nell'articolo 77 il fatto ad alcune ipotesi di reato previste dal codice penale ordinario. Ed infatti l'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione contiene queste parole: « Restano in vigore le abrogazioni e le modificazioni disposte con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 e con la legge 11 novembre 1947 ».

L'intento di questo comma aggiuntivo era appunto di rendere evidente che, nonostante la dichiarazione dell'articolo 77, le abrogazioni

già disposte hanno valore ai fini dell'articolo 77 stesso. Ora, io mi domando se dal punto di vista della tecnica legislativa, invece che porre il comma in questi termini, non sia meglio enunciare un nuovo testo dell'articolo 77, escludendo da esso quei richiami agli articoli che sono stati abrogati, tanto più che nell'articolo 77 si fa ancora cenno alla pena di morte.

Quindi, l'opportunità di redigere un nuovo testo dell'articolo 77 risulterebbe non solo dal vantaggio di evitare i richiami agli articoli abrogati, ma anche di evitare il richiamo alla pena di morte che resta invece nel testo attuale dell'articolo 77.

Sicché, secondo la mia proposta, soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1, laddove nell'articolo 3 si danno i nuovi testi degli articoli che risultano modificati, bisognerebbe includere il nuovo testo dell'articolo 77 in questi termini: « Il militare che commette alcuni dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289, 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni », ecc.; e poi: « È punito con l'ergastolo il militare che commetta alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale, per il solo fatto di essere insorto in armi o aver portato le armi contro lo Stato ovvero di avere partecipato ad una insurrezione armata ».

Quindi, non vi è nessuna modifica di sostanza, ma una più chiara formulazione della norma.

PRESIDENTE. Quindi, ove fosse approvato il testo del Governo, all'articolo 3 automaticamente inseriremo il testo dell'articolo 77 come chiesto dall'onorevole ministro, sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 1.

Passando alla votazione degli emendamenti soppressivi; se questi saranno respinti, si intenderà approvato il testo del Governo, che sarà votato complessivamente alla fine delle votazioni parziali cui procederemo.

Il primo emendamento soppressivo è quello degli onorevoli Capalozza, Cavallari Vincenzo e Buzzelli, diretto a sopprimere al n. 1º) le parole: « 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio) ».

Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Segue l'emendamento Capalozza, Cavallari Vincenzo e Buzzelli, tendente a sopprimere le parole da: « e nell'articolo 98 » sino alla fine del periodo.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mar-tuscelli, Capalozza, Gianquinto e Gullo, tendente a sopprimere le parole: « Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo codice ».

(Non è approvato).

Seguono gli emendamenti Capalozza e Amadei, che chiedono entrambi la soppressione del riferimento all'articolo 212.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. L'articolo 212 è correlativo all'articolo 214, in quanto l'articolo 1 degli emendamenti del Governo afferma che l'articolo 212 si applica nei limiti previsti dall'articolo 214. Avendo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 214 chiederei che questi emendamenti siano discussi in sede di articolo 214 del codice (e cioè articolo 3 del disegno di legge).

PRESIDENTE. La proposta mi pare giusta.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. In realtà la questione è formale, perché, quando si parla dell'articolo 212 si parla necessariamente dell'articolo 212 in rapporto all'articolo 214. Infatti, la discussione non è sollevata dai colleghi di sinistra nel senso di escludere il reato previsto dall'articolo 212 commesso da militari in servizio, bensì nel senso di escludere i reati previsti dall'articolo 212 in quanto commessi da militari in congedo, e tale estensione è prevista dall'articolo 214.

Così stando le cose, mi pare che la sede in cui discutere l'elenco dei reati da includere o da escludere ai fini della giurisdizione militare sia questa. Non abbiamo altra sede.

Piuttosto, desidero riconfermare che accetterò, per quanto riguarda l'articolo 214, una formulazione la quale chiarisce e precisa la estensione dell'articolo 212 ai militari in congedo, nel senso che questa estensione si limiti alla istigazione a reati esclusivamente mili-

tari, ovvero a reati per i quali, ove essi siano commessi da militari in congedo, vi sia già la previsione dell'applicazione della legge penale militare.

Pertanto il nuovo testo dell'articolo 214 sarebbe il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo, sempre che l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari, ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'articolo 7 del codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo ».

Dico questo per potere tranquillizzare coloro che desiderino votare contro la proposta soppressione dell'articolo 212.

Pertanto qui vi sono due posizioni. Una si riflette nella richiesta pura e semplice di sopprimere l'articolo 212 (e questo può essere deciso fin da adesso, perché ora stiamo facendo la elencazione dei reati di competenza dell'autorità giurisdizionale militare). Se questa proposta di soppressione verrà respinta, come io ritengo, quando passeremo a trattare dei limiti entro i quali l'articolo 212 viene esteso anche ai militari in congedo, io proporrò il nuovo testo di cui ho dato lettura e coloro che avranno votato contro la soppressione vedranno quale è l'effettiva consistenza dell'articolo 212. Ma la sede nella quale decidiamo della competenza dell'autorità giudiziaria militare è questa, e non la successiva, nella quale noi operiamo solo degli adattamenti dei diversi articoli in base ai punti di vista precedentemente enunziati.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. La procedura suggerita dall'onorevole ministro non mi sembra chiara. Nessuno contesta che i concetti contenuti nell'articolo 212 trovino la loro sede appunto in questo articolo. Quello che io voglio dire è che non mi sembra sia possibile chiedere che la Camera esprima il voto di conservare o di respingere l'articolo 212, quando poi lo stesso ministro dichiara che nel caso si ritenga di conservarlo egli presenterà un nuovo testo dell'articolo 214.

PRESIDENTE. Vorrei avanzare una proposta intermedia: esaminiamo l'articolo 214, sul quale vi è l'emendamento soppressivo Formichella e un vostro (*Indica la sinistra*) emendamento, oltre a quello del Governo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Sta bene, signor Presidente; però vorrei avere l'assicurazione che, quale che sia il voto della Camera, l'emendamento Berlinguer relativo ai reati commessi a mezzo della stampa rimane impregiudicato.

PRESIDENTE. Certamente. In questa sede votiamo il testo dell'articolo 214, lasciando impregiudicato il solo emendamento Berlinguer, con l'intesa che il testo dell'articolo 214 che ora voteremo sarà inserito all'articolo 3; e quando saremo all'articolo 3, voteremo solo l'emendamento Berlinguer.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Poiché in Commissione è stato avanzato il dubbio che l'istigazione compiuta nei confronti di reati commessi da militari in congedo possa essere intesa come estesa al di là dei limiti per i quali il nuovo articolo 7 prevede l'applicazione della legge penale, se questo dubbio — che per me non ha ragione di essere — sussiste, bisognerebbe modificare anche il testo dell'articolo 212 aggiungendovi alla fine questo comma:

« La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato e l'istigazione si riferisce a uno dei reati per i quali, a norma dell'articolo 7 di questo codice, al militare in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare ».

Cioè dobbiamo fare un chiarimento limitativo, se lo riteniamo necessario, per quanto riguarda l'estensione all'istigazione della giurisdizione penale militare, quando il reato sia compiuto da un militare in congedo. Allora, in sede di articolo 212 noi aggiungiamo questo chiarimento: che l'istigazione è soggetta all'applicazione della legge penale militare, quando l'istigato è militare in congedo che ha commesso uno dei reati per i quali a norma dell'articolo 7 è prevista la applicabilità della norma della legge penale militare.

PRESIDENTE. Sarebbe una modifica integrale dell'articolo 212.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. È un chiarimento. Perché, a mio avviso, non sussiste dubbio che, ove l'articolo 212 parla di istigazione nei confronti di militari in congedo i quali commettono reato militare, tale espressione è da intendere limitatamente ai casi per i quali il militare in congedo risponde di fronte alla legge penale militare. Quindi, io non avrei alcun dubbio su questo.

Per altro, siccome in Commissione è stato avanzato il dubbio e in conseguenza è stato modificato l'articolo 214, io ritengo che quella modifica dell'articolo 214, a scopo di chiarimento, debba essere fatta nella sede dell'articolo 212 e che l'articolo 214 poi vada modificato (questo non è un chiarimento, ma una reale modifica) nel senso da me indicato con queste limitazioni.

Quindi, in complesso, rimarrebbe impregiudicato l'articolo 212 con un chiarimento che è di carattere formale e che toglie un dubbio che in realtà non esisterebbe, ma che è opportuno fugare; l'articolo 214 va modificato sostanzialmente nel senso di limitare per i militari in congedo la responsabilità per istigazione ai casi nei quali l'istigazione si compie nei confronti di reati esclusivamente militari, ovvero reati militari, ma non esclusivamente militari, per i quali per altro è prevista, a norma dell'articolo 7, l'applicabilità della legge e conseguentemente della giurisdizione militare.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 212 del codice penale militare di pace verrebbe completamente modificato, e risulterebbe del seguente tenore:

« Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta, ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a 5 anni.

Tuttavia la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato e la istigazione si riferisce a uno dei reati per i quali, a norma dell'articolo 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare ».

Per quanto concerne l'articolo 214, la modifica rimane quella che il ministro ha letto in precedenza.

Sicché questi due testi modificativi degli articoli 212 e 214, se fossero approvati dalla Camera, sarebbero inseriti nell'articolo 3 del progetto. E quando nell'articolo 7, del quale tratta l'articolo 1 del progetto, si parla dell'articolo 212, se sarà accolto il nuovo testo dell'articolo 212, è chiaro che il richiamo sarà fatto a questo nuovo testo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. È esatto.

PRESIDENTE. In tal caso allora mi pare saggio partito sospendere per il mo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

mento il richiamo all'articolo 212 di cui al punto 2°) dell'articolo 1 ed esaminare subito i vari emendamenti concernenti gli articoli 212 e 214 del codice penale militare di pace, che sono considerati nell'articolo 3 del progetto di legge.

Passiamo quindi per il momento all'articolo 3.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, mi lasci esprimere ancora una volta il mio rammarico che si debba giudicare, in cose così delicate, sopra testi che ci vengono forniti all'ultimo momento e che trattano di una materia tutt'altro che facile.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono venuto incontro alle vostre richieste, in seguito ai rilievi fatti in Commissione. Dovreste essere contenti, perché ho tenuto conto di quanto avete detto.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Ce le fa pagare a caro prezzo le nostre richieste!

Ad ogni modo, desideravo dire che ancora non ho capito quale sia il trattamento che gli emendamenti testè presentati dal Governo prevedono per i casi in cui sia il militare in congedo illimitato che compie istigazione nei confronti di un militare in servizio alle armi. Gradirei che l'onorevole ministro mi chiarisse questo perché, lo dico francamente, ancora non l'ho capito.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che il nuovo testo dell'articolo 212 regola ipotesi nelle quali l'istigato sia un militare in congedo, e a tal fine chiarisce (benchè non ve ne fosse bisogno) che tale responsabilità è limitata dall'articolo 7.

L'articolo 214 prevede il caso in cui il militare in congedo non sia l'autore del reato istigato, ma sia l'istigatore del reato; e stabilisce che il militare in congedo istigatore risponde di fronte alla giurisdizione penale militare quando abbia istigato a commettere un reato esclusivamente militare, ovvero quando abbia istigato a commettere un reato che, se egli ne fosse stato diretto autore, avrebbe già comportato per lui l'applicazione della legge penale militare.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Questo non nei riguardi di un militare in servizio.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. È evidente: non può soggiacere ad una responsabilità maggiore in quanto istigatore di quella alla quale soggiacerebbe in quanto diretto autore del reato. Inoltre, deve trattarsi di reato militare, per le ragioni anche troppo evidenti che sono state già rilevate dall'onorevole Capalozza.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Passiamo dunque agli emendamenti riguardanti l'articolo 212 del codice penale militare di pace.

È già stata data lettura del nuovo testo proposto dal Governo.

L'onorevole Gianquinto ha proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere, dopo l'articolo 200, il seguente.

ART. 212. (*Istigazione a commettere reati militari*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni.

Tuttavia la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce la istigazione.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GIANQUINTO. Dirò molto brevemente le ragioni di questo emendamento, le quali sono di natura prevalentemente giuridica. L'articolo 212 del codice penale militare di pace prevede l'istigazione privata, l'istigazione cioè commessa in privato immediatamente da persona a persona in qualsiasi occasione, in una conversazione durante una passeggiata, una chiacchierata al caffè, ecc. Ora, non occorre essere versati in materie giuridiche per avvertire tutta l'aberrazione di questo principio: cioè a dire, nell'articolo 212 si abbandona il principio base, fondamentale di tutto il nostro ordinamento giuridico penale, che è conforme alla nostra tradizione penalistica e alla coscienza popolare, secondo il quale l'istigazione in tanto è incriminabile, in quanto sia consumata pubblicamente. L'estremo della pubblicità, in questa materia, è elemento costitutivo del

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

reato. Il fascismo introdusse invece nel nostro ordinamento penale positivo il delitto dell'istigazione privata, quando elaborò l'articolo 266 del codice penale del 1930. Nella relazione al re si giustificavano le ragioni, per le quali si abbandonava il principio tradizionale, con i seguenti argomenti: « La Commissione parlamentare — dice la relazione — propose che l'istigazione di militari fosse punita non solo quando avvenga in pubblico, ma altresì quando sia commessa in privato, mentre la pubblicità avrebbe dovuto costituire una circostanza aggravante. Alla Commissione sembrò che la propaganda spicciola presso singoli militari sia la più pericolosa. Volentieri ho aderito alla proposta eliminando la pubblicità dagli elementi costitutivi del reato, facendone solo una circostanza aggravante. E, in verità, l'istigazione fatta a militari in privato costituisce di per sé un grave pericolo, anche quando la disubbidienza alle leggi non si sia verificata. La comunanza di vita dei militari rende assai pericolosa la propaganda in privato verso singoli militari, perché questa forma di istigazione si rivolge per lo più a giovani che, facilmente suggestionabili, sono indotti a comunicare ai propri compagni idee, impressioni, sentimenti in loro sorti a causa della istigazione, determinando in tal modo la possibilità di uno stato d'animo collettivo assai pericoloso al mantenimento della disciplina militare ».

Nel commento, poi, al codice penale militare, a proposito dell'articolo 212, si leggono queste parole: « Secondo il codice penale comune l'istigazione a delinquere costituisce reato quando è commessa pubblicamente. La legge penale militare prescinde da questo estremo nella considerazione che nell'ambiente militare si stringono con maggiore frequenza e facilità rapporti di convivenza e dimestichezza fra giovani che vivono la medesima vita e affrontano i medesimi disagi. Questi rapporti rendono più deleteria ed insidiosa l'attività che taluni possono spiegare verso i loro commilitoni con discorsi, sia pure tenuti in privato, per indurre a commettere un reato militare ».

Dunque, è chiaro, si abbandona l'estremo della pubblicità quale elemento costitutivo del reato di istigazione in considerazione del particolare ambiente in cui il militare vive: la caserma o il reparto, e si sostiene che il militare in servizio attivo, vivendo in comunità con altri compagni d'armi, può riverberare nell'animo dei commilitoni, che sono per lo più giovani, ciò che a lui è stato detto.

Quindi in astratto si giustificherebbe questa norma soltanto se l'istigazione fosse limitata ai militari in servizio attivo. Il cittadino in congedo invece non vive nell'ambiente militare, ma vive pienamente la vita civile, dedito alla sua attività, e i suoi contatti non avvengono « con i suoi compagni d'armi », ma con la generalità dei cittadini. È chiaro che la condizione per la quale è stata elevata a reato la istigazione privata non si verifica nei confronti del militare in congedo, e perciò io chiedo la soppressione dall'articolo 212 delle parole che riguardano il militare in congedo, cioè l'istigazione privata può essere commessa soltanto nei confronti del militare in servizio alle armi.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, confermiamo la nostra opposizione di principio a tutte le applicazioni della giurisdizione militare ai militari in congedo o comunque non in servizio attivo; ma poiché la modificazione proposta dal Governo viene a creare una situazione più favorevole di quella prevista dalla attuale legislazione, il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento.

GIANQUINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Dichiaro di rinunciare al mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione il seguente comma aggiuntivo all'articolo 212, proposto dal Governo:

« La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato e l'istigazione si riferisca a uno dei reati per i quali, secondo l'articolo 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare ».

(È approvato).

Rimane quindi inteso che nell'articolo 212 (richiamato nell'articolo 3) dovrà essere aggiunto questo comma.

Passiamo all'articolo 214 del codice penale militare nel testo proposto dal Governo:

« Articolo 214 (*Militari in congedo*). — Le disposizioni dell'articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo, sempreché l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari, ovvero reati per i quali è prevista, a norma dell'articolo 7 del codice penale militare, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

L'onorevole Vincenzo Cavallari e l'onorevole Formichella hanno presentato due emendamenti soppressivi.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Rinunzio al mio.

FORMICHELLA. Anch'io rinunzio.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Raccomando che queste eventuali modifiche siano apportate in ogni parte della legge e non in alcune soltanto e chiedo la votazione per divisione dell'articolo 214 nel senso che si voti prima fino alla parole «reati esclusivamente militari».

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 214:

«Le disposizioni dell'articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo, sempreché l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari»

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte:

«ovvero reati per i quali è prevista, a norma dell'articolo 7 del codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo».

(*È approvata*).

Torniamo ora all'articolo 1.

Dobbiamo votare le parole: «nell'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari)», delle quali gli onorevoli Capalozza e Amadei hanno chiesto la soppressione.

Pongo in votazione queste parole.

(*Sono approvate*).

Passiamo al punto 3° dell'articolo 1, del quale gli onorevoli Lopardi e Berlinguer hanno chiesto la soppressione.

LOPARDI. Rinunciamo all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione e del Governo, con la soppressione dell'ultimo comma, conseguente alla proposta del Governo di inserire un nuovo testo dell'articolo 7 all'articolo 3.

«L'articolo 7 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«ART. 7. (*Militari in congedo non considerati in servizio alle armi*). — Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari

in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

1°) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata), 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-*bis* (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'articolo 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-*bis*.

Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo codice;

2°) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d'infermità); nell'articolo 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'articolo 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo codice;

3°) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1954, n. 1565; degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365».

(*È approvato*).

L'onorevole Cuttitta ha proposto un emendamento tendente ad istituire un articolo 1-*bis*, del seguente tenore:

«L'articolo 37 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«ART. 37. — Qualsiasi violazione della legge penale militare e della legge penale comune commessa dal militare alle armi, in luogo militare, è reato militare.

Qualsiasi azione delittuosa, le cui sanzioni ricadono sotto la legge penale militare o sotto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

la legge penale comune, commessa dal militare alle armi a danno di altro militare alle armi, o a danno dell'amministrazione militare, è reato militare ».

CUTTITTA. Signor Presidente, non vi insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Berlinguer, inteso ad aggiungere nell'articolo 1 il seguente comma:

« Qualora i reati di istigazione previsti nel presente articolo siano stati commessi a mezzo della stampa o in manifestazioni politiche, la loro cognizione è attribuita al giudice ordinario e si applicano le norme del codice penale ».

Onorevole Berlinguer, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Amadei, Berlinguer, Cavallari Vincenzo, Lopardi, Pieraccini, Guglielminetti, Ferrari Francesco, Santi, Baldassari, Reali, Concas, De Martino Francesco, Floreanin Gisella, Di Nardo, Bonomelli, Sampietro Giovanni, Stucchi, Jacoponi, Pertini, Foa, Di Mauro.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Berlinguer.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	463
Maggioranza . . . . .	232
Voti favorevoli . . . .	214
Voti contrari . . . . .	249

(La Camera non approva).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Ama-

dei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Antonozzi — Arcaini — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bernardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardi Guido — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Campilli — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cap-pugi — Caprara — Capua — Caramia — Carcarterra — Caroleo — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiamarello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Cucco — Curcio.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — Degli Occhi — Del Bo — Della Seta — Delle Fave — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — De Totto — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — Dominèdò — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1955

Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Pierino Luigi — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — Lami — La Rocca — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Gaetano — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Maxia — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natali Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus —

Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Savio Emanuele — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scaglia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Taviani — Tesaurò — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Vilelli — Viola — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zaroni — Zerbi.

*Sono in congedo* (Concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe.

Cottone.

De Martino Carmine.

Fadda — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro.

Iozzelli.

Lozza.

Mazzali — Montini.

Simonini.

Treves.

Viviani Arturo.

(Concesso nella seduta odierna):

Pella.

Sanzo.

**La seduta termina alle 14.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI